

Precari assunti se disoccupati

L'art. 16 della l. 68/99 non ha fatto venir meno la necessità del requisito della disoccupazione per l'assunzione di collaboratori scolastici con procedura selettiva. Lo ha sancito il tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, con la sentenza n. 3703 del 9 novembre 2006. Nel caso in esame un invalido civile nella misura del 75%, a suo tempo iscritto negli elenchi speciali del collocamento mirato della provincia di Verona, di cui all'art. 8 della l. 12/3/99 n. 68, e inserito nelle graduatorie permanenti del personale Ata della scuola per la medesima provincia, aveva presentato istanza di aggiornamento della propria posizione in graduatoria per l'anno scolastico 2005/2006.

Era stato collocato al n. 536, con esclusione della riserva in quanto alla data di aggiornamento della graduatoria di cui trattasi, come da certificazione dell'ufficio del lavoro lo stesso non risultava più iscritto alle liste del collocamento obbligatorio, e al momento dell'insorgere della controversia, non era ugualmente scritto ed era sicuramente occupato.

Il ricorrente aveva così lamentato la violazione dell'art. 16 della l. 12/3/99 n. 68, che non richiede lo stato di disoccupazione per il riconoscimento della riserva in capo ai soggetti aventi titolo al collocamento mirato, quando la riserva operi in procedure concorsuali. Il tribunale

amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, respinge il ricorso. Il Collegio non ignora che, sul punto, c'è divergenza di opinioni in giurisprudenza, dato che alla tesi di coloro che ritengono che l'art. 16 della legge 68/99 abbia fatto venir meno totalmente la necessità del requisito della disoccupazione per l'assunzione con procedura selettiva presso le pubbliche amministrazioni, si contrappone quella di chi, invece, ritiene che lo stato di disoccupazione certificato attraverso l'iscrizione alle liste sia ancora richiesto. Sebbene questa seconda posizione sia variamente articolata, la giurisprudenza risulta prevalentemente orientata nel senso di richiedere la sussistenza dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda. Vi sono, inoltre, pronunce secondo cui lo stato di disoccupazione deve essere valutato non in astratto, bensì caso per caso, verificando il grado di stabilità del rapporto. Il Collegio, comunque, dopo aver attentamente e a lungo vagliato tutte queste posizioni, è pervenuto alla conclusione che il ricorso esame non è fondato. (riproduzione riservata)

**di Francesca
De Nardi**